



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Circolare n. 67 (Pubblicazioni)

Disciplina della concessione dei contributi finalizzati alla pubblicazione di volumi monografici inediti di rilevante interesse culturale, promossi da Associazioni, Fondazioni ed altre Istituzioni Culturali senza scopo di lucro.

Art. 1

Soggetti legittimati a presentare domanda

1. Sono ammessi a presentare domanda di concessione di contributi per le Pubblicazioni di rilevante interesse culturale, da realizzarsi entro l'anno in cui il contributo è richiesto (salvo motivata istanza di proroga) Associazioni, Fondazioni ed altre Istituzioni culturali senza fini di lucro operanti sul territorio nazionale, con codice fiscale italiano legalmente registrato e con finalità, prevista nello statuto, esclusivamente di carattere culturale, scientifico, politico ed economico.
2. È preclusa la presentazione della domanda a: enti statali che non presentano composizione associativa (comprese relative articolazioni e ogni altro ente di loro appartenenza), Regioni ed enti locali, enti religiosi che appartengono all'organizzazione gerarchica delle rispettive confessioni, università e istituti di istruzione di ogni ordine e grado.

Art. 2

Termini di presentazione della domanda

1. La domanda contenente le informazioni di cui all'art. 4, deve essere presentata, pena esclusione, tramite la piattaforma della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali dal **1° al 31 gennaio** di ciascun anno.
2. Qualora i predetti termini cadano in un giorno festivo, questi sono differiti al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

Art. 3

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda va presentata utilizzando esclusivamente la piattaforma della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, accessibile all'indirizzo <https://istitutidgeric.beniculturali.it>. La registrazione avverrà tramite l'utilizzo dello SPID. Non sarà presa in considerazione qualsiasi altra modalità di presentazione della domanda. L'omissione, anche parziale, dei dati richiesti comporta l'esclusione dalla valutazione dell'istanza.





Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Art. 4

Modalità di compilazione della domanda

1. Dopo la registrazione, il Presidente/Legale rappresentante (o un suo delegato) compila la domanda, inserendo le seguenti informazioni e documenti:
2. Dati ente:
 - a) Codice fiscale;
 - b) Estremi del conto corrente intestato all'Istituto (IBAN e/o Conto Tesoreria) su cui versare l'eventuale contributo;
 - c) Sede legale;
 - d) Composizione delle cariche sociali;
 - e) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul rispetto della normativa di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 art. 6, commi 2 e 3 (gratuità delle cariche sociali), convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122;
 - f) Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale il richiedente attesta la titolarità della carica e la conoscenza delle sanzioni penali nell'ipotesi di dichiarazioni false o mendaci;
 - g) Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il richiedente attesta di aver assolto l'obbligo di trasparenza nelle modalità previste dalla legge, per gli eventuali contributi pubblici ricevuti;
 - h) Statuto;
 - i) Atto costitutivo;
 - j) Copia di un documento di identità in corso di validità del Presidente/Legale rappresentante;
 - k) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità, ove l'Ente sia assoggettato a tale obbligo ovvero, nel caso di insussistenza di tale obbligo, di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente l'assenza di posizione INPS e/o INAIL, compilando il modello allegato nella piattaforma;
 - l) Eventuale delega debitamente compilata e firmata dal Presidente/Legale rappresentante a favore del compilatore della domanda.
3. Piano generale:
 - a) Titolo provvisorio;
 - b) Descrizione generale della pubblicazione, mettendo in evidenza le sue parti più significative;
 - c) Numero presumibile di pagine (minimo 100 pagine);
 - d) Progetto di articolazione interna dei capitoli e dei paragrafi;
 - e) Autori/curatori, con relativi sintetici curricula;
 - f) Partner e sponsor eventuali.
4. Budget del progetto. Il richiedente dovrà compilare all'interno della piattaforma la griglia di budget previsionale con indicazione analitica delle sole voci di spesa relative alla pubblicazione.



DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Via Milano 76, 00184 – Roma +39.0648291233 – 324 – 328

PEC: dg-eric@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-eric@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

5. Dichiarazione di impegno:
 - a) Dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a trasmettere alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali – Servizio II “Istituti culturali” – via Milano n. 76, 00184 Roma, un esemplare cartaceo della pubblicazione realizzata con il contributo concesso;
 - b) Dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a redigere, all’interno della piattaforma, il rendiconto definitivo delle spese sostenute entro e non oltre 180 giorni dalla ricezione del contributo;
 - c) Dichiarazione di impegno a fornire adeguata visibilità all’iniziativa realizzata con il contributo erogato dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali anche sul proprio sito istituzionale.
6. Dopo la compilazione di tutte le sezioni, il file della domanda in formato PDF dovrà essere firmato dal Presidente/Legale rappresentante con firma digitale (come definita dall’art. 1, comma 1, lettera s) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e utilizzata secondo le disposizioni di cui all’art. 24 della norma medesima), ed inviato tramite piattaforma. Il delegato potrà apporre la sua firma digitale solo in presenza di apposita delega conferente poteri di firma (art. 4, comma 2, lettera l) della presente circolare).
7. Tutte le sezioni della domanda devono essere obbligatoriamente compilate, compresi gli allegati, pena l’esclusione dalla valutazione dell’istanza.

Art. 5

Composizione della Commissione per la valutazione delle domande

1. La valutazione delle proposte progettuali pervenute è effettuata da una Commissione, nominata con decreto del Direttore Generale della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, composta da:
 - a) il/la Presidente;
 - b) un esperto o un’esperta del settore bibliotecario;
 - c) un esperto o un’esperta della ricerca nel settore economico-politico;
 - d) un esperto o un’esperta della ricerca nel settore scientifico;
 - e) un esperto o un’esperta di valorizzazione del patrimonio culturale.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più funzionari e collaboratori del Servizio II della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali.
3. Qualora le pubblicazioni oggetto di valutazione si connotino per specificità tecniche la Commissione si avvarrà del parere di esperti nel corrispondente settore scientifico disciplinare. Il parere in oggetto sarà fornito a titolo gratuito.
4. La Commissione è nominata nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione dell’istanza. L’Amministrazione si riserva la facoltà di differire tale termine in caso di sopraggiunti motivi ostativi non preventivabili all’inizio del procedimento di nomina e sui quali l’Amministrazione procedente non ha poteri di intervento.
5. I componenti della Commissione non ricevono compensi o gettoni di qualsiasi natura, fatte salve eventuali spese di missioni sostenute dai non residenti a Roma.





Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Art. 6 Criteri di valutazione

1. Ai fini della concessione del contributo sono valutabili esclusivamente le pubblicazioni monografiche inedite, tali da fornire un significativo apporto ai fini della conoscenza e del progresso della ricerca scientifica, della tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale italiano, della storia politica ed economica italiana.
2. Per l'ammissione al contributo, la Commissione terrà in particolare considerazione l'organicità ed originalità della ricerca, nonché la rilevanza scientifica degli autori/curatori.
3. Non sono valutabili le opere di divulgazione, i cataloghi di mostre, gli atti di convegno già oggetto di contributo, nonché le pubblicazioni periodiche e le opere di carattere enciclopedico.
4. L'istante che presenterà più progetti editoriali, in caso di valutazioni positive da parte della Commissione, beneficerà di un solo contributo corrispondente alla domanda che ha totalizzato il punteggio più alto.

Art. 7 Criteri per la concessione del contributo

1. La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali predispone il piano di ripartizione dei contributi, previa ricezione da parte della Commissione di cui all'art. 5, di una proposta del predetto piano, concedendo il contributo per la stampa della pubblicazione, nei limiti delle risorse di bilancio.
2. L'eventuale contributo assegnato non potrà eccedere il totale delle voci di spesa inserite nella sezione denominata "Budget del progetto". A tal fine, si rappresenta che il contributo concesso non equivale all'integrale finanziamento della pubblicazione.
3. In caso di assegnazione del contributo, sulla pubblicazione dovrà essere riportato il logo della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, che sarà fornito dalla scrivente Direzione, con la dicitura "La pubblicazione è stata realizzata grazie al contributo della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali".

Art. 8 Rendicontazione delle attività

1. Il contributo ministeriale dovrà essere rendicontato entro e non oltre 180 giorni dalla sua ricezione, esclusivamente mediante la compilazione dell'apposita sezione, denominata "Rendicontazione", presente in piattaforma. La rendicontazione riguarda esclusivamente l'importo del contributo ricevuto.
2. Le voci di spesa ammissibili e rendicontabili sono unicamente quelle previste nella sezione denominata "Budget del progetto" presente all'interno della piattaforma.
3. Solo con motivata e documentata richiesta da parte del beneficiario, la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali valuterà la concessione di una proroga nella tempistica della rendicontazione.





Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

4. In caso di mancata o irregolare rendicontazione l'Amministrazione si riserva di adottare consequenziali provvedimenti.
5. La mancata rendicontazione dei contributi ricevuti negli anni precedenti comporterà l'esclusione dalla procedura in corso.

Art. 9

Termini di conclusione procedimento

1. La Commissione di cui all'art. 5, conclude i propri lavori entro 120 giorni dal 31 gennaio di ogni anno. L'amministrazione si riserva di concedere ulteriore tempo alla Commissione qualora quest'ultima abbia necessità di effettuare approfondimenti o per qualsiasi altra esigenza. L'erogazione del contributo avviene entro i successivi 90 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione, la quale presenta il piano di ripartizione al Direttore Generale della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, che lo approva con proprio decreto.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di differire tali termini in caso di sopraggiunti motivi ostativi non preventivabili durante l'iter valutativo e di erogazione dei contributi.
3. Il decreto di assegnazione delle risorse, comprensivo dell'elenco delle istituzioni destinatarie dei contributi, sarà pubblicato sul sito della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali <https://dgeric.cultura.gov.it>. La pubblicazione ha valore di notifica per tutti i destinatari.

Art. 10

Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 5, legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il/la Dirigente del Servizio II "Istituti culturali" della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali.

Art. 11

Abrogazione

1. La presente circolare abroga e sostituisce la Circolare 68 del 28 novembre 2023, recante "Disciplina della concessione dei contributi finalizzati alla pubblicazione di volumi monografici inediti di rilevante interesse culturale promossi o organizzati da Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi senza scopo di lucro".

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Andrea De Pasquale

